



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**DELEGAZIONE
PROVINCIALE SALERNO**

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951 - Fax (089) 331556

Sito: www.figc-campania.it
E-mail: del.salerno@lnd.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 15 dell' 8 Novembre 2016

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

GIRONI E CALENDARI DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017

Allegati al presente comunicato ufficiale, si pubblicano, il calendario dei gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2016/2017;

Nei prospetti relativi ad ogni singolo girone sono stati indicati i campi di gioco, i giorni, gli orari delle gare interne delle società partecipanti i colori sociali ed i recapiti telefonici.

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017 RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

PRIMA GIORNATA: 12 – 13 novembre 2016;

I gironi "A – B – C – ed E " del campionato Provinciale di Terza Categoria osserveranno le innanzi indicate soste:

RIPOSI: sosta Natalizia 25 dicembre 2016 – 1 gennaio 2017;
sosta di Pasqua 9 - 16 aprile 2017;

I gironi "D – ed F " del campionato Provinciale di Terza Categoria osserveranno le innanzi indicate soste:

RIPOSI: sosta Natalizia 25 dicembre 2016 – 1 gennaio 2017;
sosta di Pasqua 16 – aprile 2017;

* * * * *

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2016/2017:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2015/2016;
- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2015/2016;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2016/2017).

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate**.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2016/2017.

h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali** (ad esempio, **Terza Categoria**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2016/2017).

* * *

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI – SCADENZA 31 DICEMBRE 2016

Per le disposizioni in ordine al tesseramento dei Calciatori / Calciatrici Stranieri/e consultare gli articoli 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

ALLENATORI

La materia regolante il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"

- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";

- Campionato Nazionale "Primavera" Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale "Juniores" maschile;
- Campionato Regionale "Primavera" / "Juniores" femminile;

- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 18";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;

- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;

- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile Elite (I Livello);
- Campionato Nazionale Serie A Femminile (II Livello);
- Campionato Nazionale Under 21;

- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;

- Campionato Regionale Serie C Femminile;

- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;

- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;

- Campionato Juniores Calcio a 5.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

L'assegnazione delle società di Seconda Categoria organizzata in ambito Provinciale, di Terza Categoria, di Terza Categoria – Under 21, Terza Categoria – Under 20, di Terza Categoria – Under 18, Terza Categoria – Over 30 e Terza Categoria – Over 35 alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** è di competenza dei rispettivi Comitati Regionali.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro – **quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.**

SGOMBERO DELLA NEVE

Le società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito delle proroghe del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016 e successivamente al 23 novembre 2016), disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, entro il 30 novembre 2016, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

ORARIO DELLE GARE

L'orario federale d'inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario d'inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti ed a quelle dei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores (Regionale e/o Provinciale) e di Attività Mista, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.

Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores e/o di Attività Mista 2016/2017 e Juniores '99 (Under 17), per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa

comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), *a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores o Attività Mista) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 26, comma 2 del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores (Attività Mista) o del Campionato Juniores '98 – Under 17 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2016/2017, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2016/2017, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli)**, di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2016/2017 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE (Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2016, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico)

dei Campionati 2016/2017 è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2016 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2016/2017 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato

formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2016/2017, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara**".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso

– quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle società ospitanti di comunicare alla società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B Femminile della Stagione Sportiva 2016/2017, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare maglie da gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero – non necessariamente progressivo – unitamente alla personalizzazione con il cognome della calciatrice stessa.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). **La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.**

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;

d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;

e) i calciatori di riserva.

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE). Alle società è raccomandato, per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;

- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;

- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, ricevuta dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore. **Alla documentazione di cui sopra andrà esibita al Direttore di gara l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente.**

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già m assaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R., il G.S.T. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti.

Si trascrivono, di seguito, le **“Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento della norma (art. 72, N.O.I.F. – Tenuta di giuoco d ei calciatori)**:

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative. **Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.**

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo Territoriale), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2016 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in ragione del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino all'età di 12 anni non compiuti. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 14/12/1972;

25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 25/06/1969;

- le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano **pervenute** al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;

■ per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ART. 55 – N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- **La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza.**

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F., *fermo restando le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.*

Gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2016/2017, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi é comunque stabilito fin d'ora in **domenica 25 giugno 2017.**

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni 2016/2017" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2016/2017.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .

Al riguardo, anche la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime tre giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- **mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati**, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono in ambito nazionale e regionale, organizzati dalla Divisione Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, è consentita la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.

Nel corso delle gare del *Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista)* e del *Campionato Regionale Juniores '99 – Under 17* organizzati dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque sostituzioni** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nonché in quelle riservate ai **calciatori di sesso femminile** in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra, **possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Nel corso delle gare del Campionato di Seconda Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, possono essere effettuate **SOLTANTO TRE SOSTITUZIONI** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2016/2017 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, - Campionato Juniores, Nazionale, Regionale e Provinciale, - Campionato di Attività Mista, Regionale e Provinciale, - Campionato, Regionale e Provinciale, di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”).**

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;

- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti all'disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale **regolarmente omologati**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2015/2016, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 17, 19, 22 e 45** del **Codice di Giustizia Sportiva**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "La disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 31 luglio 2014.

Si sottolinea che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito della tassa reclamo, quest'ultima dovrà essere allegata al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

(Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, i Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D. sono diffusi anche in forma telematica, ovvero sono pubblicati sul Sito Internet.)

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

GARE AMICHEVOLI E TORNEI

Le disposizioni in argomento sono riportate sulla **Circolare n. 4, della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ONERI RELATIVI A TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la stagione sportiva 2016/2017, gli importi relativi ai sottonotati oneri di tesseramento:

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle associate al termine della stagione sportiva 2016/2017 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime società, relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, sono rese note sul Comunicato Ufficiale n. 7, della L.N.D. del 1° luglio 2016, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

AMMENDE

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

- **Campionato di Eccellenza**
- **Campionato di Promozione**

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1000,00
3 ^a rinuncia	€ 2000,00

– Campionato di Prima Categoria	
1 ^a rinuncia	€ 250,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 1000,00
– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 18 – Campionato di Terza Categoria Over 30 – Campionato di Terza Categoria Over 35 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores – Attività Mista – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)	
1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00
– Attività Amatori	
1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (equivalente alla terza rinuncia al Campionato di Competenza) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura fino a dieci volte quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2016/2017, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	€ 500,00
PROMOZIONE	€ 300,00
PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
SECONDA CATEGORIA	€ 80,00
TERZA CATEGORIA	€ 60,00

* * * * *

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100,00

La società che chiede la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2016/2017 sarà consentito a tutte le società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, apporre un marchio e/o scritta dell'Azienda Sponsor.

In applicazione dell'art. 72, comma 4, N.O.I.F., dell'art. 52 del Regolamento della L.N.D. e delle delibere F.I.G.C., adottate in data 13 maggio 1986, 14 dicembre 1991 e 10 giugno 1993 è consentito alle società calcistiche di apporre:

- a) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor, di dimensioni non superiori a **200 cmq.**;
- b) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;
- c) sui pantaloncini da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;
- d) all'interno del numero sul retro della maglia, il marchio dell'azienda fornitrice l'abbigliamento di gioco, di dimensioni non superiori a **9 cmq.**;

Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., al fine di evitare erronee interpretazioni, dovranno essere rispettate da tutte le società appartenenti alla L.N.D.

N.B.: Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte di questo C.R.

TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTI – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva **2016-2017**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

CONVENZIONE L.N.D. – U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2016/2017 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale della L.N.D.

RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI

Le disposizioni sono riportate sulla **Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ CALCISTICHE E GLI ORGANI D'INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Le disposizioni di carattere generale sono riportate sulla **Circolare n. 8 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DECADENZA DALL'AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D'INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda alla **Circolare n. 2 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Circolare n. 5 della L.N.D. del 1° luglio 2016)

La **Circolare n. 5 della L.N.D. del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

Pubblicato in Salerno, affisso all'albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet l'8 novembre 2016

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Vincenzo Faccenda**